

certo funerale voler contrattare cogli eredi del defonto, il C. X. a dì 19 Gennaro, terminò sulle rappresentazioni del Clero, che il Procurator del Capitolo, che fosse destinato a contrattar cogli eredi de' defonti, abbia ad esserlo ancora per gli Alunni: *In qualunque occasione de' funerali in tutte le Parrocchie di questa Città, il solo Piovano o Procurator di Capitolo, che fosse destinato contrattar cogli eredi de' defonti, abbino non solo la quarta parte funerale spettante al Capitolo, ma pur anco le altre elemosine e mercedi per gli alunni, Mansionarj e Pennelli delle Scuole in essa Chiesa esistenti.* Se si fosse permesso agli alunni istituirsi un Procuratore, l'avrebbero poi ricercato anche i Cherici, i Nonzoli, e i beccamorti. Sebbene però gli Alunni non si possano giustificare in questa novità della lor pretensione, si debbono però compatire per certi avvenimenti che li amareggiano talvolta. Le parti del Procuratore circa l'appuntadura e conservazione delle fabbriche, già di sopra furono esposte. Il Procuratore che talvolta si crea per particolari occorrenze, come per una lite, o cose simili, dicevasi *Commissus Capituli*. *Catast. S. Cass. I, 154.* Pel Cap. 26 del Sinodo Priuli, confermato dal Correr nel suo Sinodo pag. 65, i Procuratori si debbono mutare ogni tre anni, o almeno riballottare. L'indice suggerirà altre notizie altrove registrate.

§. VIII. Dei Mansionarj.

1521) Al numero 1147 abbiamo scritto e mostrato, che anticamente pochi erano i Preti, anzi
i soli